

COMUNE DI APRICENA (PROVINCIA DI FOGGIA)

Assessorato Urbanistica e Territorio

Assessorato Attività Produttive

Assessorato Servizi alla Città



***REGOLAMENTO PER UN CORRETTO INSERIMENTO
NELL'AMBIENTE URBANO DI STRUTTURE E
ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI DI RISTORO ALL'APERTO ("DEHORS")***

PARTE I

GENERALITA'

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Riferimenti normativi

Art. 4 – Requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività

Art. 5 - Autorizzazione

PARTE II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI-BAR/RISTORANTI ESERCITATE IN "DEHORS"

Art. 6 – Definizione di dehors

Art. 7 – Durata dell'autorizzazione

Art. 8 – Aree di riferimento e criteri di occupazione

Art. 9 – Criteri di collocazione

Art. 10 – Criteri di realizzazione

Art. 11 – Tipologie

Art. 12 - Superficie

Art. 13 - Materiali

PARTE III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Modalità per la richiesta

Art. 15 – Fotografie e rinnovo

Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 17 – Decadenza dell'autorizzazione

PARTE IV
CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 – Istituzione del canone di concessione

Art. 19 – Superficie soggetta al pagamento del canone

Art. 20 – Determinazione dell'importo del canone

Art. 21 – Modalità di pagamento del canone

Art. 22 – Verifica dei pagamenti

PARTE V
SANZIONI

Art. 23 – Sanzioni

PARTE VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Strutture precarie e amovibili esistenti

Art. 25 – Osservatorio dei dehors

Art. 26 - Norme finali

PARTE I

GENERALITA'

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico, finalizzato al posizionamento sullo stesso di strutture amovibili ed attrezzature ("dehors") esterne a esercizi commerciali-bar, ristoranti ed affini, nonché le caratteristiche che devono avere tali strutture/attrezzature in rapporto al contesto urbano, alla sicurezza stradale e dei pedoni.

2. Il presente regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio e pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo.

3. L'occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico con dehors è disciplinato dal presente regolamento in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le prescrizioni contenute nel presente regolamento si applicano in tutto il centro urbano ed a tutti i "dehors" posti all'esterno degli esercizi commerciali-bar, ristoranti ed affini, ubicati sia su spazio pubblico che privato ad uso pubblico, che hanno caratteristiche di precarietà ed amovibilità.

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, gazebo, pergolati e similari, che presuppongono e garantiscono una facile rimozione.

ARTICOLO 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Nella stesura del presente regolamento si è tenuto conto della L. n. 443/85, del D.Lgs. n. 114/98, del D.Lgs. n. 285/92 e ll. mm. ii.

ARTICOLO 4 REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Il soggetto interessato allo svolgimento di un'attività commerciale su area pubblica, deve possedere, al momento della presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 4, i requisiti professionali, come previsti dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 5 AUTORIZZAZIONE

1. I "dehors" di cui al presente regolamento non sono da ritenersi attività edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001: la realizzazione dei dehors è, quindi, assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa la cui richiesta verrà inoltrata al Settore Affari generali – Servizio Attività Produttive e servizi alla città, che provvederà, sentito il Parere del Comando di Polizia Municipale, della unità locale ASL FG ove previsto e del Settore Tecnico, a rilasciare il titolo di assenso, previo pagamento della TOSAP e dell'eventuale canone di concessione di cui all'art. 18, determinato dall'Ufficio Tributi.
2. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata in bollo entro sessanta giorni dalla data di inoltro dell'istanza.

PARTE II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI-BAR/RISTORANTI ESERCITATE IN "DEHORS"

ARTICOLO 6 DEFINIZIONE DI "DEHORS"

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio esterno, per il ristoro all'aperto ed annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Essi sono costituiti da:
 - a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi laterali di delimitazione perimetrale ed ombreggianti;
 - b) tende parasole, protezioni aeree, ombrelloni, pedane sopraelevate, vasi o contenitori per il verde a delimitazione dell'area, altre strutture precarie di materiale stabilito (di cui all'Allegato A al presente Regolamento) coperte o scoperte, costituenti e delimitanti il dehors.
3. Nei dehors possono essere presenti impianti di illuminazione e tabelloni informativi.

ARTICOLO 7 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento, il periodo di occupazione di suolo pubblico mediante le strutture di che trattasi è temporaneo se fino a 180 giorni consecutivi, non prorogabili nell'arco dell'anno, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimozione della struttura allo scadere dell'autorizzazione; è permanente se superiore a 180 giorni.
2. L'occupazione di che trattasi è soggetta al pagamento della sola tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), nel caso di occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni e tende, mentre è soggetta all'ulteriore pagamento del canone di concessione straordinario nel caso di occupazione mediante strutture dedicate.
3. La durata dell'occupazione massima è di tre anni, a partire dalla data di inizio dell'occupazione stessa, rinnovabile su esplicita richiesta da presentarsi sessanta giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 8 AREE DI RIFERIMENTO E CRITERI DI OCCUPAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento il centro urbano è suddiviso nelle seguenti aree:
 - A. area del centro storico;
 - B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni, come individuati con successivo atto di Giunta Comunale;
 - C. restante territorio.

Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di garantire.

2. Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, il corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale e le esigenze connesse alla viabilità veicolare e pedonale, avendo cura di salvaguardare l'incolumità degli avventori.
3. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purchè vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (per la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, scarichi degli autoveicoli, esalazioni di caditoie fognarie ecc. e per la tutela dei consumatori dai medesimi inquinanti) sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, volume della musica riprodotta) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore.
4. Qualora motivazioni di ordine pubblico o di pubblico interesse dovessero comportare lo sgombero delle aree pubbliche autorizzate con carattere di stagionalità, i relativi atti amministrativi di assenso perderanno di efficacia per il tempo strettamente necessario senza che il concessionario/i interessato/i possa/no vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. Parimenti, il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

ARTICOLO 9 CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors, di norma, deve essere installato in posizione attigua all'esercizio senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e comunque in aderenza al marciapiede antistante l'esercizio commerciale.
2. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
 - a) il dehors non dovrà minimamente ostacolare, creando interferenze, con le visuali di sicurezza necessitanti per la regolare transitabilità veicolare;
 - b) il dehors, o parte di esso, non potrà essere posato sulla parte di sede stradale assoggettato a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a traffico limitato;
 - c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o elementi di servizio che possano limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (ad es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione, arredi urbani, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, manovre di porte e portoni, ecc.). Qualora, per motivi strettamente connessi alla fase di installazione dei dehors, sia necessario rimuovere temporaneamente gli arredi urbani o impianti del verde, tale rimozione deve essere effettuata dagli operatori comunali e sarà a totale carico del richiedente;

- d) nell'installazione del dehors dovrà essere lasciato libero uno spazio a servizio dei flussi pedonali, preferibilmente tra il muro del fabbricato ed il dehors stesso, spazio, che di norma, deve avere larghezza non inferiore a metri 2. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (elementi tecnici di enti erogatori, alberature, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza dei dehors. Può costituire eccezione il caso relativo al dehors che venga posizionato a filo marciapiede e quest'ultimo sia di larghezza inferiore a metri 2: in tal caso deve essere lasciato libero uno spazio pari alla larghezza del marciapiede. Di norma il flusso pedonale deve essere assicurato preferibilmente in aderenza agli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche (ad esempio, in corrispondenza di piazze o slarghi, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede sarà possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita ed assicurata una zona adeguata di larghezza non inferiore a metri 0,90 destinata alla circolazione dei pedoni e di persone con limitata od impedita capacità motoria;
- e) il dehors non potrà occupare parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare. Nelle zone normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del dehors dovrà interferire con il transito dei veicoli dovendo distare almeno metri 0,80 dal limite della carreggiata. Nelle zone destinate al solo transito pedonale e/o con traffico veicolare limitato, anche se temporaneamente, dovrà sempre essere assicurata la possibilità di transito di tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei VV. F. ed ambulanze), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di metri 3,25 (larghezza) x metri 4,00 (altezza), ai sensi dell'art 140 delle Norme di attuazione del nuovo codice della strada. In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulle vie, dovrà quindi essere mantenuto libero uno spazio di metri 2 su ciascun lato oltre la larghezza del passaggio carraio;

ARTICOLO 10 CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area delle strutture di cui trattasi (salvo che nelle aree di interesse storico-architettonico dove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), preferibilmente dovrebbe essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex, aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritte nel progetto.
2. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l'area con vasi e/o fioriere, si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato caso per caso.

3. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, l'installazione di pedane sopraelevate, rispetto al piano stradale, esclusivamente nel caso di spazi con pavimentazione sconnessa o in presenza di dislivelli; le pedane dovranno essere di tipo rimovibile e costituite da assi di tavole fra loro accostate per evitare percolamenti di liquidi e facilitarne il lavaggio, sempre e comunque distanti dal filo muro di almeno metri 0,90 e con minimo impatto sul suolo.
4. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.
5. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

ARTICOLO 11 SUPERFICIE ED AMPLIAMENTI

1. L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nulla osta rilasciato da parte della proprietà delle attività commerciali adiacenti, se esistenti, ovvero delle altre proprietà.
2. Nel caso di piazze o slarghi la superficie complessiva dei dehors non può essere superiore al 10 % di quella della piazza o dello slargo corrispondente.
3. In ogni caso comunque la superficie del dehors non può essere superiore a 50 mq.

ARTICOLO 12 TIPOLOGIE

1. I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini e ombrelloni.
2. E' esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.
3. Per una dettagliata descrizione delle tipologie si rimanda all'Allegato A.

ARTICOLO 13 MATERIALI

1. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.
2. Per una dettagliata descrizione si rimanda all'Allegato A.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 14 MODALITA' PER LA RICHIESTA

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'ufficio preposto formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, ecc.. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio interessato per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.;
 - b) relazione tecnica;
 - c) fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;
 - d) per le piazze, il centro storico e gli slarghi, simulazioni fotografiche e rendering della situazione futura;
 - e) **nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere fissata all'edificio o posta su area privata gravata da uso pubblico;**
 - f) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - g) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - h) (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione) copia di avvenuto pagamento dell'imposta per l'occupazione di suolo pubblico, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell'eventuale canone concessorio relativi agli anni precedenti;
 - i) polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di Euro 1.500,00, prestata a favore del Comune di Apricena, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, di cui al successivo punto 6, fatta eccezione per i dehors costituiti esclusivamente da tavolini e sedie;
 - j) relazioni tecniche specialistiche nel caso in cui il dehors preveda impianti tecnologici al suo interno;
 - k) dichiarazione di impegno rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i materiali temporanei e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi;

- l) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera j) e sul loro costo;
 - m) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera l), incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lettera k). Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall'Ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi;
 - n) qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie, ombrelloni e tende, potrà essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali. E' comunque sempre necessaria la presentazione di fotografie a colori (formato minimo 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato
 - o) copia della attestazione di avvenuto pagamento della TOSAP e dell'eventuale canone di concessione di cui all'art. 18.
3. Il dehors autorizzato, all'occorrenza, dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di fiere o manifestazioni cittadine, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.
 4. In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, se non già prodotta, e delle ricevute dei pagamenti, di cui al comma 2 punto g), effettuati.
 5. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte entro dieci giorni successivi alla data di scadenza fissata nell'atto comunale di assenso, pena l'escussione della fideiussione.
 6. Eventuali danneggiamenti e/o manomissioni del suolo pubblico, non ripristinate a regola d'arte, saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.
 7. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso il suddetto periodo temporale, in assenza di provvedimento autorizzativo, la richiesta si intende rigettata.

ARTICOLO 15 FOTOGRAFIE E RINNOVO

1. Entro sessanta giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'ufficio preposto, idonea documentazione fotografica, della struttura installata e dell'intorno circostante, costituita da almeno tre foto a colori, formato minimo 9x12, riprese da diverse angolature.

2. Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo la cui mancanza comporterà la presentazione di tutta la documentazione prevista all'art. 14.
3. Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti, relativi agli anni precedenti, dell'imposta per l'occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell'eventuale canone concessorio.

ARTICOLO 16 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocabile nei casi, e con le procedure, previsti dal "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P."
2. L'autorizzazione è inoltre revocabile quando:
 - a) non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella medesima;
 - b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
 - c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato e non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
 - d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;
 - e) il titolare dell'esercizio non provveda a mantenere condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti sia all'interno del dehors che nell'intorno dell'area interessata dalla collocazione dello stesso.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi pagati relativamente ad occupazione, tassa smaltimento rifiuti ed eventuale canone concessorio.
4. Nel caso di rinnovo, si incorre altresì nella revoca quando il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto, entro il termine di trenta giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3) e 4) la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.
6. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con apposito provvedimento motivato.
7. Il Dirigente del Settore competente provvede a comunicare la revoca dell'autorizzazione all'Ufficio Urbanistica, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente della ASL ed al Sindaco.

ARTICOLO 17 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di sessanta giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
2. Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore competente.

PARTE IV

CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 18 ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico, con gazebo, pavimentazioni, verande e pergolati o altre strutture innovative, sono soggette oltre che al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione.
2. Viene definito canone di concessione la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico. Per brevità, tale termine viene indicato semplicemente "canone".

ARTICOLO 19 SUPERFICIE SOGGETTA AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato.
2. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono di base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie o altre strutture accessorie eccedenti la misura del perimetro di base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

ARTICOLO 20 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE

1. L'entità dell'importo del canone annuo, per metri quadrati, viene definito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dell'area interessata, della maggiore o minore intensità e valenza economica della stessa, della tipologia del dehors e del periodo temporale dell'occupazione.

ARTICOLO 21 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere effettuato mediante versamento con bollettino di c/c postale in favore della Tesoreria del Comune di Apricena, con causale "Canone di concessione dehors anno", ovvero presso l'Ufficio Economato del Comune di Apricena.
2. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di concessione dell'area richiesta. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del Canone, i periodi inferiori si trascurano.

ARTICOLO 22
VERIFICA DEI PAGAMENTI

1. Il Settore Ragioneria effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge ed alla revoca dell'atto di concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato.

PARTE V

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

ARTICOLO 23
SANZIONI

1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione, anche forzata, dello stesso, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. 285/92 e ss. mm. ii..
2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla L. 3/2003 che prevede ".....per la violazione delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 698/81.....".

PARTE VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24
STRUTTURE PRECARIE ESISTENTI

1. Per le strutture precarie esistenti non autorizzate, che non sono in contrasto con le prescrizioni del presente Regolamento e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso, vi è la possibilità di regolarizzazione attraverso la autorizzazione in sanatoria.
2. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere completa di tutta la documentazione prevista all'art. 14.

3. L'autorizzazione in sanatoria prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.
4. Tutte le strutture non sanabili, a giudizio insindacabile dell'Ufficio competente, devono essere rimosse entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diffida.
5. Per le strutture precarie esistenti si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro centottanta giorni da tale data, fermo restando per tale periodo il pagamento del canone di concessione di cui all'art. 18.
6. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero non possa essere rilasciata per contrasto con esigenze di tutela ambientale o con le prescrizioni del presente Regolamento, previa diffida da parte dell'Ufficio competente, le strutture devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui prima, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge e soggette al regime sanzionatorio previsto dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 25 OSSERVATORIO DEI DEHORS

1. Al fine di garantire una completa e costante osservazione degli interventi disciplinati dal presente Regolamento operati sul territorio, presso l'Ufficio competente sono raccolte copie di tutti gli atti di autorizzazione alla realizzazione di dehors.
2. L'Ufficio Attività Produttive, a seguito di rilascio di autorizzazione, trasmette copia dei documenti all'Ufficio Urbanistica.

ARTICOLO 26 NORME FINALI

1. Al fine di consentire agli operatori l'espressione di osservazioni in merito alle prescrizioni del presente regolamento, l'entrata in vigore dello stesso è stabilito nel trentesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le indicazioni di cui all'allegato A sono aggiornate, ove ve ne sia la necessità, dalla Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale, per particolari situazioni, può autorizzare deroghe a quanto prescritto dalle presenti norme regolamentari, fermo restando la sicurezza del traffico veicolare e dei flussi pedonali, nonché il diritto di terzi.

ALLEGATO A

TIPOLOGIE DI COPERTURE E PROTEZIONI AMMESSE

1. OMBRELLONI E TENDE

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio. L'occupazione con tali strutture è consentita solo temporaneamente.

2. PEDANE CON O SENZA COPERTURA

Le pedane di calpestio semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie di suolo pubblico, devono essere realizzate preferibilmente in materiale ligneo e il pavimento deve essere costituito da legno con doghe superiori lavabili. L'eventuale copertura dovrà essere realizzata con elementi facilmente movibili, anche rigidi, in legno o con teloni impermeabili (di colore chiaro) su supporto ligneo.

3. GAZEBO

Per gazebo si intende un manufatto di arredo di spazi esterni costituito da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, coperta e chiusa o aperta ai lati, che viene collocato su suolo pubblico in adiacenza all'esercizio commerciale oggetto della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. I gazebo, con struttura metallica e/o lignea possono essere autorizzati solo in adiacenza al marciapiede antistante l'esercizio commerciale, mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzati per motivi eccezionali e documentati e per occupazioni temporanee. Poichè a servizio di attività commerciali per la somministrazione di alimenti o bevande, tali strutture potranno essere chiuse lateralmente con opportune pannellature tipo legno, vetro, purché non risultino in contrasto con il contesto storico, architettonico, ambientale, ecc. fermo restando il giudizio del Responsabile del Servizio Urbanistica.

4. VERANDE

Per veranda si intende un manufatto di arredo di spazi esterni costituito da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, coperta e chiusa o aperta ai lati, che viene collocata su suolo pubblico in aderenza al locale oggetto di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e/o bevande al fine di migliorare la fruibilità del locale stesso. Tali strutture, non devono risultare in contrasto con il contesto storico, architettonico, ambientale, ecc. fermo restando il giudizio del Responsabile del Servizio Urbanistica.

5. STRUTTURE-INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, fermo restando il giudizio del dirigente del settore urbanistica.

6. DELIMITAZIONE PERIMETRALE

L'area occupata dalle strutture di cui sopra, può essere delimitata da elementi realizzati con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, detta delimitazione può essere costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, cemento o graniglia, da barriere o griglie in legno. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata.

MATERIALI

Le tipologie, i materiali e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti, distinti per ciascuna area del territorio (A, B e C), la cui lettera corrispondente è posizionata a margine. **In assenza di specifiche indicazioni le caratteristiche relative all'ambito C sono identiche a quelle dell'ambito B.**

Caratteri diversi, per interventi di particolare impegno, potranno essere ammessi a seguito di una valutazione specifica per ciascun caso.

Particolare cura dovrà comunque essere posta per interventi in aree vincolate di interesse ambientale e storico-architettonico.

Pavimentazione

A Nell'area di pertinenza la pavimentazione esistente dovrà essere ricoperta da idoneo materiale facilmente lavabile e rinnovabile; non sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, ad eccezione di particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, o in presenza di particolari accostamenti di materiali disomogenei, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, casi che dovranno essere valutati di volta in volta, per disposizione e materiale da impiegare.

In presenza di dislivelli dovranno essere adottati accorgimenti in osservanza alle disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche (DPR 384/78 e DM 236/89 e relativi regolamenti attuativi e circolari esplicative).

B Nell'area di pertinenza che presenti omogeneità e caratteristiche adatte all'utilizzo in dehors la pavimentazione esistente dovrà essere ricoperta da idoneo materiale facilmente lavabile e rinnovabile; sono anche ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio solo ricorrendo particolari condizioni del fondo, inclinato o con eccessiva pendenza, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, o in presenza di sfavorevoli accostamenti di materiali disomogenei, o non adatti per natura fisico-meccanica o per motivi di ordine igienico e manutentivo.

In caso di dislivelli dovranno essere osservate le disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche sopra citate.

Delimitazione dell'area

A L'area sarà definita, di preferenza, con una serie di fioriere per forma, dimensione, materiale, colore e finitura uguale a quelle già presenti nell'arredo urbano della zona interessata.

L'impianto del verde avrà caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a metri 1,30. L'area potrà essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocando i medesimi opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere costituiti, oltre che dalle fioriere, dalle protezioni verticali, dall'illuminazione, a realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

B L'area potrà essere definita con una serie di fioriere intervallate con spazi aperti, ovvero accostate formanti un'unica cortina, soprattutto in presenza di transito di autoveicoli. Preferibilmente le fioriere saranno come al precedente punto; la pavimentazione potrà essere in legno o metallo verniciato e, in genere, in materiale che, per aspetto, caratteristiche fisico-meccaniche e conseguente forma, sia in accordo con le altre componenti del dehors ed al carattere dell'ambiente.

L'impianto del verde avrà caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a metri 1,70. A integrazione o sostituzione delle parti a verde sono ammesse protezioni verticali come più avanti descritte.

L'area potrà essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocando i medesimi opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere costituiti, oltre che dalle fioriere, dalle protezioni verticali, dall'illuminazione, a realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

Protezioni aeree

A Saranno ammessi gli ombrelloni, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni relativamente a ciascun esercizio commerciale; gli stessi potranno essere ripetuti con opportuni ordinati allineamenti.

Saranno preferibili gli ombrelloni con strutture in legno a pianta quadra o esagonale e copertura in tela cruda, di colore ecrù. Sarà ammessa la presenza di tende parasole mobili, collegate all'esterno degli edifici di pertinenza in corrispondenza delle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività a condizione che le stesse tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dal dehors e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree del dehors stesso.

Fanno eccezione particolari sagome e profili delle aperture degli edifici, condizioni queste da valutare per ogni specifico caso; il materiale ed il colore della copertura dovrà essere in accordo ed armonizzati con quello degli ombrelloni.

B Gli elementi ammessi sono: a) ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni; b) tende parasole mobili fissate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza delle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, preferibilmente del tipo a piano unico inclinato, ad eccezione di particolari condizioni da valutare di volta in volta; c) coperture fisse agganciate ai montanti verticali e/o alle pareti esterne degli edifici di pertinenza con caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni armonizzati nel contesto urbano.

I colori della copertura dovranno essere in accordo ed armonizzati con quelli degli edifici, evitando nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e violenti, o contrasti troppo forti.

Protezioni verticali

A Saranno ammesse, a integrazione delle delimitazioni esterne del dehors, esclusivamente nei casi di prossimità ad attività commerciali o artigianali moleste per motivi igienici e sanitari (rumori, odori, fumi, ecc.) oppure in presenza di microclimi, che determinano condizioni disagiati, costantemente e oggettivamente riscontrabili.

Saranno obbligatorie nei casi di dehors posti in corrispondenza di strade ad elevata intensità di traffico.

A tali condizioni deve essere data particolare attenzione in sede di valutazione delle richieste.

In ogni caso tali protezioni dovranno presentare adeguate caratteristiche di sicurezza ed avere caratteristiche ed accorgimenti tali da essere facilmente individuabili anche da parte dei disabili.

Tali protezioni dovranno essere trasparenti e potranno essere collegate ai montanti verticali del dehors; l'altezza massima da terra dovrà essere non inferiore a metri 1,00 e non superiore a metri 1,50 ed inoltre le protezioni non potranno essere collegate, formando un unico elemento chiuso o chiudibile con le protezioni aeree.

B Valgono tutti i disposti di quanto detto per la zona A, ad eccezione dell'altezza massima da terra che potrà raggiungere quella delle protezioni aeree formando un unico elemento chiuso o chiudibile con quest'ultime.

Sedute e tavoli

A Di disegno semplice, in legno, vimini o canna; il colore, in quanto elemento che può contribuire all'individuazione del dehors, specialmente nelle piazze, è preferibile sia in accordo con le altre parti del dehors stesso, valutando gli accostamenti ed i contrasti con il carattere dell'ambiente.

B Valgono tutti i disposti del precedente punto ad eccezione delle sedie e tavoli in plastica, il cui uso è consentito.

Impianti di illuminazione

A La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale ovvero verso zone di traffico veicolare.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante dovranno avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e, soprattutto nelle aree A, consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio dovranno avvenire nel rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

L'illuminazione deve rispettare la L.R. n. (inquinamento luminoso).

- B Valgono tutti i disposti del precedente punto. Pur essendo sempre preferibile una illuminazione diffusa con l'impiego di più punti luce, in condizioni particolari ed in presenza di spazi aperti, sarà consentito l'utilizzo di fari opportunamente disposti, schermati ed indirizzati in modo da evitare abbagliamenti.
L'illuminazione deve rispettare la L.R. n. .

Riscaldatori

- A Sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovessero essere utilizzato il GPL come vettore energetico, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili.
- B Vale quanto detto al punto A.

Impianti di diffusione acustica

- A In mancanza di specifica autorizzazione ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle aree esterne è vietata la diffusione di musica, anche in sottofondo, per non disturbare il vicinato. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco e comunque non oltre le ore 24,00 nel periodo giugno-settembre e non oltre le ore 23,00 nei restanti mesi.
- B Vale quanto detto al punto A.

Insegne pubblicitarie

- A Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio.
Saranno ammesse le sole insegne riportanti la denominazione dell'esercizio. E' vietata ogni altra forma pubblicitaria. Le insegne pubblicitarie sono soggette alla relativa tassa., secondo le norme vigenti.
- B Vale quanto detto al punto A.

Tabelloni informativi

- A Sono finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio.
- B Vale quanto detto al punto A.

Attrezzature speciali

Si definiscono attrezzature speciali quelle finalizzate al supporto tecnico nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali contenitori, anche refrigerati e/o riscaldati, oppure all'intrattenimento quali fonoriproduttori o strumenti musicali, pianoforti o simili.

- A Non sarà consentito l'impiego di tali attrezzature nello spazio del dehors, in quanto un loro corretto uso richiederebbe un complesso di protezioni dal sole, dagli agenti atmosferici e dalla polvere che sono in contrasto con le prestazioni ottenibili con elementi che seguono le direttive fornite dal presente regolamento.
Potrà tuttavia esserne consentito l'utilizzo temporaneo, nei casi di specifici afflussi di pubblico, in occasioni particolari per manifestazioni o ricorrenze, limitatamente alla durata temporale di tali eventi.
- B Valgono tutti i disposti del precedente punto. Sarà tuttavia consentito l'impiego delle attrezzature descritte solo in aree che presentino condizioni complessive favorevoli: la collocazione in zone salubri e lontane dal traffico veicolare, la presenza di protezioni fisse adeguate, regolarmente autorizzate; tali condizioni dovranno essere agevolmente riscontrabili dalla documentazione richiesta ed a corredo della istanza presentata.

Contenitori per rifiuti

- A Ogni dehors dovrà disporre di almeno un contenitore gettacarte ed un contenitore porta rifiuti differenziato per materiali.
- B Vale quanto detto al punto A.